



associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA **CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA**
ADERENTE ALL'ESHA **EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION**

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE

Anno XIII, n. 22 (24 Aprile 2015)

Sommario:

CSPI - La scuola non può permettersi ritorni al passato

Partecipa al voto del 28 aprile 2015

**La formazione obbligatoria in tema di sicurezza per i lavoratori del comparto scuola. -
L'esperienza piemontese (prima parte), Ing. Paolo Pieri**

CSPI - LA SCUOLA NON PUÒ PERMETTERSI RITORNI AL PASSATO

Numerose anticipazioni giornalistiche riferiscono di un Governo che sarebbe pronto a far marcia indietro sulle competenze attribuite dal DdL "La buona scuola" al dirigente.

Lo scenario che sembrerebbe delinearsi, se tali anticipazioni fossero vere, è di nuovo quello di riaffermare le responsabilità senza i poteri!

Insomma, niente di nuovo sotto il sole.

Il dirigente è responsabile degli esiti della sua scuola, "degli abbandoni e delle bocciature" - come si legge in un articolo pubblicato lunedì dall'Huffingtonpost - ma finora si è preteso che non scegliesse i docenti che direttamente intervengono su quegli abbandoni e quelle bocciature!

Il dirigente è responsabile di tutto, ma qualcuno cerca di eliminare anche la sua possibilità di individuare i diretti collaboratori, tornando all'elezione del "vicepreside" e ponendo così, di fatto, il dirigente - sempre responsabile di tutto - sotto tutela!

Insomma, secondo gli antichi avversari dell'autonomia e della dirigenza non basterebbe togliere i "poteri conferiti" dal DdL, occorrerebbe togliere anche i pochi strumenti che il dirigente attualmente ha!

Governare un'organizzazione complessa è compito certamente impegnativo, fatto di tessiture, di costruzione di senso, di continuo richiamo a valori comuni e condivisi. Ma le organizzazioni e la complessità necessitano di governo e dei poteri conseguenti.

Merito e valutazione non spaventano i dirigenti, pronti ad essere valutati e ad assumersi responsabilità. Ma è altrettanto indispensabile che essi stessi valutino e riconoscano il merito del personale loro affidato, operino scelte e assumano decisioni.

Il rischio è che il DdL sia svuotato di senso: ritenere che a maggiore autonomia non debba corrispondere un adeguato rafforzamento delle prerogative dei dirigenti delle scuole significa voler perpetuare una mistificazione che ha prodotto già sufficienti danni.

L'attribuzione alle scuole della natura giuridica di pubbliche amministrazioni avrebbe dovuto trasferire anche alle istituzioni scolastiche la separazione tra il potere di indirizzo e la responsabilità dirigenziale. Non lo si è fatto finora, ma appare ingenuo pensare che nello stesso testo di legge possa convivere il richiamo ad un rafforzamento dell'autonomia e nello stesso tempo un indebolimento o un mancato riconoscimento dei poteri dirigenziali.

Il Governo non ceda ai ricatti di una concezione corporativa, assembleare e ideologica.

Rivendichiamo con forza il ruolo e il riconoscimento della professionalità dei dirigenti delle scuole e chiediamo non solo che il DdL "La buona scuola" non sia modificato nel senso di un indebolimento delle prerogative lì delineate, ma che sia, invece, modificato il testo del DdL sulla

Riforma della Pubblica Amministrazione con l'inclusione della dirigenza delle istituzioni scolastiche nel Ruolo Unico della dirigenza pubblica.

PARTECIPA AL VOTO DEL 28 APRILE 2015

È il momento della scelta.

Dieci buone ragioni per non votare le altre liste

Dette da loro:

- 1. FLC - Sorprendente quanto illogica [...] - prevedibilmente - fallimentare “centralità” del dirigente (Memoria audizione in VII Commissione, 7 aprile 2015).**
- 2. UCIIM - Vanno quindi riviste a fondo le prerogative previste per il dirigente scolastico [...] Riteniamo dunque importante riformare gli organi collegiali in direzione radicalmente opposta ed incentrata su una maggiore partecipazione di studenti e famiglie (Appello al Parlamento di 30 associazioni).**
- 3. ACLIS - La lista non ha reso disponibile le proprie posizioni in merito alla dirigenza (però si presenta).**
- 4. COBAS - Contro la cattiva scuola del DDL Renzi, la scuola dei presidi-patroni (Appello agli scioperi di maggio per il boicottaggio delle prove Invalsi).**
- 5. CISL SCUOLA - Inquietante si rivela il modo in cui [...] viene rafforzata la funzione del dirigente (Memoria audizione in VII Commissione, 7 aprile 2015).**
- 6. UNA SCUOLA CHE CI CREDE - Le posizioni enunciate sono prive di argomentazioni.**
- 7. SNALS CONFESAL - Vanno modificati gli articoli di legge che riguardano funzioni e poteri del dirigente [...] integrandoli con l'obbligo di acquisire nel merito del collegio dei docenti (Memoria audizione in VII Commissione, 7 aprile 2015).**
- 8. ANIEF - No categorico alla nuova governance della scuola con i dirigenti scolastici che verrebbero trasformati in despoti (nota Anief relativa all'audizione in VII Commissione, 7 aprile 2015).**
- 9. A.N.D.I.S. - A proposito del DS “fulcro del cambiamento”: il pericolo di un conformismo strisciante, di scuole come “parrocchie” del clientelismo (commento di Antonio Valentino in Andisblog).**
- 10. UIL SCUOLA - [...] è assolutamente da evitare l'assegnare il potere di scelta ad un'unica persona, il dirigente (Memoria audizione in VII Commissione, 7 aprile 2015).**

Dieci buone ragioni per votare l'ANP

- 1. La dirigenza delle scuole deve far parte a pieno titolo del ruolo unico della dirigenza pubblica.**
- 2. La governance va nettamente distinta nelle funzioni di indirizzo, di gestione e didattiche.**
- 3. La dirigenza richiede strumenti di gestione corrispondenti alle responsabilità.**
- 4. La dirigenza risponde dei risultati e dunque deve poter operare delle scelte, anche del personale.**
- 5. Un dirigente “vero” ha diritto ad un trattamento economico corrispondente alle responsabilità.**
- 6. Un'autonomia compiuta necessita di leve reali di autogoverno.**
- 7. Il primo passo per l'autonomia sostanziale è l'autonomia statutaria.**
- 8. Capacità e merito di tutto il personale vanno riconosciuti e premiati.**
- 9. Autonomia e responsabilità richiedono una burocrazia leggera, con compiti di servizio.**

Il 28 aprile fai la cosa giusta:

- scegli chi lavora guardando al futuro e non al passato**
- scegli gli ideali e non l'ideologia**
- scegli l'unità dei dirigenti.**

Vota la lista n. 1 - ANP PER L'AUTONOMIA E LA DIRIGENZA, dando la preferenza fino a due dei candidati di ANP (Licia CIANFRIGLIA, Lamberto MONTANARI, Salvatore GIULIANO).

Le sedi di voto di ciascun dirigente della Regione Piemonte sono indicate nell'allegato alla Circolare dell'USR n. 2944 del 20/04/2015 (http://www.istruzioneepiemonte.it/wp-content/uploads/2015/04/sedi_voto_dirigenti_integrazione2.pdf).

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI DEL COMPARTO SCUOLA.

L'esperienza piemontese (prima parte), Ing. Paolo Pieri

Premessa

L'attività di informazione e formazione che il Datore di Lavoro deve effettuare nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS), è descritta negli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81 del 2008 (noto anche come Testo Unico per la Sicurezza TUS).

Leggendo in particolare i vari commi dell'articolo 37, ci si può rendere conto che il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire una formazione 'esaustiva ed adeguata' alle tipologie seguenti di lavoratori:

il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore generico e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tuttavia, il Testo Unico del 2008 aveva previsto che la durata, i contenuti minimi e le modalità di tale formazione sarebbero stati definiti mediante un successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.

Alcuni anni dopo, la Conferenza Stato-Regioni ha quindi approvato due accordi per la formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP, nella seduta del 21 dicembre 2011. Tali accordi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell'11 gennaio 2012 e sono quindi entrati in vigore il 26 gennaio 2012.

E' bene ricordare che il Decreto Legislativo 81/2008 individua anche altre figure che hanno un compito specifico nella gestione della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro:

- Nella sezione III, gli articoli 31, 32 e 33, analizzano il servizio di Prevenzione e Protezione, individuando il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e gli **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**.
- Nella sezione VI, dedicata alla 'Gestione delle Emergenze', l'articolo 45 si occupa del 'Primo Soccorso', prescrivendo l'obbligo per il Datore di Lavoro di individuare gli **Addetti al Servizio di Primo Soccorso**, ai sensi del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, mentre il successivo articolo 46, si occupa della 'Prevenzione Incendi', demandando al Decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 l'individuazione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi quindi i requisiti del personale **Addetto al Servizio Antincendio** e la sua formazione.

Ma con riguardo all'analisi delle figure soggette agli obblighi formativi in tema di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro prevista dal D.Lgs.81/2008, emerge la necessità di riordinare le idee in merito, suddividendo tali figure in due gruppi, ovvero in due organigrammi della sicurezza, distinti per compiti, responsabilità ed ambiti operativi:

- il primo, che potrebbe essere denominato '**organigramma consulenziale**', è incentrato sulle figure sensibili costituite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Medico Competente, dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dagli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze (SPILA - Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, SES – Servizio Evacuazione e Salvataggio, SPS-Servizio Primo Soccorso) ed infine dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- il secondo, che potrebbe essere denominato '**organigramma direzionale**', è costituito dalle figure che si occupano dell'organizzazione e della gestione in sicurezza della scuola, in supporto al Dirigente scolastico/Datore di Lavoro: i Dirigenti e i Preposti.

In effetti, mentre le figure del primo gruppo devono occuparsi dell'arduo compito di collaborare con il Datore di Lavoro/Dirigente scolastico per redigere il 'Documento di Valutazione dei Rischi' (DVR) e, successivamente, per vigilare su tali rischi, a titolo preventivo, o intervenire per contenerli, a titolo protettivo, a loro volta le figure del secondo gruppo devono collaborare con il Dirigente scolastico per applicare le procedure di sicurezza individuate dal D.V.R., ovvero mettere in atto il 'Documento di Gestione della

Sicurezza', e successivamente per vigilare sui lavoratori, intervenendo qualora tali procedure non siano sufficientemente note oppure vengano applicate in modo non corretto.

Anche il lettore meno esperto si sarà a questo punto accorto che mentre il D.Lgs.81/08 già nel 2008 aveva tempestivamente indicato gli obblighi formativi per le figure dell'organigramma consulenziale, ereditandoli dal precedente D.Lgs.626/94, per le figure dell'organigramma direzionale si è dovuto invece attendere l'uscita dell'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 per avere finalmente le idee più chiare e complete sui loro obblighi formativi.

Ecco quindi spiegata la tendenza dei Datori di Lavoro, pubblici e privati, ad individuare e formare soprattutto gli addetti alle emergenze, in quanto spesso i 'dirigenti' ed i 'preposti' individuati e nominati in modo palese. Mentre appare viceversa alquanto controversa e pericolosa la tendenza del legislatore, e quindi degli organi preposti al controllo, a considerare quali Dirigenti e Preposti quei lavoratori che, anche se non formalmente incaricati, rivestano "de facto" tale ruolo per la Sicurezza, svolgendo i compiti descritti rispettivamente nell'art.18 e nell'art.19.

L'organigramma direzionale/gestionale.

Il Datore di Lavoro ha quindi il compito di individuare e formare le figure previste nei due organigrammi; ma nel comparto dell'istruzione pubblica, i Dirigenti scolastici, nella loro qualità di Datori di Lavoro individuati dal Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR), hanno notevoli difficoltà a portare a termine tale loro compito, in quanto a tutt'oggi il MIUR non ha ancora emanato il Decreto attuativo del D.Lgs. 81/08 per il comparto dell'istruzione. Così, per esempio, la scelta di quali lavoratori siano individuabili come Dirigenti o come Preposti è lasciata alla libera interpretazione del singolo Dirigente Scolastico ed eventualmente del RSPP, suo consulente di riferimento.

Il Dirigente Scolastico può tuttavia trarre beneficio dalla consultazione di due importanti linee guida per la sicurezza nelle scuole.

La prima, uscita nella prima parte del 2012, è stata prodotta dal "Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole" (SiRVeSS), costituito dalle Reti delle scuole per la sicurezza delle province del Veneto, a cui aderiscono 401 istituti di ogni ordine e grado e 51 soggetti territoriali non scolastici, e da un livello istituzionale che fa capo al Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs. 81/08. Tale linea guida costituisce il principale riferimento per gli operatori della sicurezza sia interni che esterni al comparto scolastico, e rappresenta la naturale evoluzione nell'ambito applicativo del D.Lgs. 81/08 della precedente e altrettanto famosa linea guida uscita nel mese di gennaio 2006 quando era ancora in vigore il D.Lgs. 626/94.

La seconda, uscita nell'estate 2012, è stata prodotta dalla Regione Piemonte mediante l'apporto di un insieme di figure appartenenti sia alla Regione Piemonte e all'INAIL Piemonte, sia agli Spresal e ai SISP delle Province piemontesi e alle varie sigle sindacali del comparto scuola.

Entrambe le guide forniscono delle indicazioni piuttosto precise su come individuare le figure del 'dirigente' e del 'preposto', ma si deve rilevare la presenza di alcune differenze interpretative della norma.

Tra le due posizioni, appare in ogni caso più prudente e meno vincolante quella piemontese, sia per quanto riguarda l'individuazione del 'dirigente' e sia per quella del 'preposto':

*"Ricordando che l'art. 299 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la posizione di garanzia grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto tali poteri giuridici, in attesa di indicazioni Ministeriali, si ritiene possa essere individuato come dirigente, per le competenze stabilite dal Contratto di lavoro, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Inoltre, in funzione delle loro attribuzioni, possono essere individuati come dirigenti quei soggetti quali, ad esempio, il vicario del Dirigente scolastico e quei soggetti che, per incarico formale o di fatto, esercitano funzioni di organizzazione e vigilanza dell'attività lavorativa nel singolo plesso."*¹

*"Ricordando che l'art. 299 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la posizione di garanzia grava altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto tali poteri giuridici, si ritiene che possano essere individuati come preposti quei soggetti, quali ad esempio gli insegnanti, sia teorici che tecnico-pratici, e gli assistenti tecnici nei confronti degli allievi solo nel caso in cui gli stessi facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, che per delega formale o di fatto svolgano funzioni che rientrano nella definizione sopra riportata"*².

Sull'argomento si è più o meno direttamente espresso anche l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza delle Scuole del Piemonte, allorché ha prodotto le circolari emanate dal **Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte**:

¹ "Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte", pag.11.

² "Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte", pag.11

- **Circolare n. 614 del 3-12-2012**, avente per oggetto: LA FORMAZIONE NELLA SCUOLA SECONDO I CONTENUTI DEGLI ACCORDI STATO /REGIONI DEL 21.12.2011 E DEL 25.07.2012 - Linee d'indirizzo dell'Osservatorio Regionale per la sicurezza delle scuole del Piemonte
- **Circolare n. 45 del 31-01-2013**, avente per oggetto: TRASMISSIONE ELABORATO DI APPROFONDIMENTO "LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI DELLA SCUOLA, AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA2 DEL D.LGS 81/2008 E SMI E DEGLI ACCORDI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011, REP N. 221 E DEL 25 LUGLIO 2012, REP. N. 153"

La Circolare n. 614 fornisce indicazioni utili per individuare la tipologia di formazione da somministrare ai lavoratori, sulla base del riconoscimento o meno della formazione pregressa.

La Circolare n. 45 fornisce, tra le altre, i termini per l'individuazione degli allievi quali lavoratori equiparati durante lo svolgimento di attività laboratoriali. In particolare tale circolare fornisce l'indicazione seguente: *"Si ritiene che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate all'età. In ogni caso, la non equiparazione degli allievi a lavoratori non esclude l'obbligo del Dirigente scolastico di effettuare la valutazione dei rischi riferiti a queste aule attrezzate e alle attività che vi si svolgono e di definire i conseguenti interventi di prevenzione e protezione e, in particolare, la formazione specifica dei docenti impegnati in tali attività"*.

Pur considerando che in ogni caso l'individuazione delle figure del dirigente e del preposto non possa essere stabilita in modo univoco, magari applicando una linea guida piuttosto che un'altra, in quanto, come già riferito, per la Magistratura e per gli Organi Preposti al Controllo, più che la nomina effettuata dal Datore di Lavoro, conta il "de facto", e cioè l'effettiva mansione svolta dal lavoratore, si può allora provare a delineare lo scenario dell'organigramma direzionale di una ipotetica istituzione scolastica secondaria di 2° grado, che potrebbe essere assunto come riferimento anche per le istituzioni di grado minore, se pur con le dovute personalizzazioni, e riassumerlo nella tabella seguente:

Figura scolastica	Ruolo nel sistema sicurezza	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto / dirigente
Vicario del Dirigente Scolastico	Dirigente	Tutto il personale dipendente
Collaboratore del Dirigente Scolastico	Preposto	Tutto il personale dipendente
D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi)	Dirigente	Tutto il personale ATA (A.A., A.T., C.S.) (Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico)
	Preposto	Personale ATA A.A.
Referente/Fiduciario di Plesso	Preposto	Tutto il personale dipendente presente nel Plesso
Docente Responsabile di Laboratorio	Preposto	Personale adulto che frequenta il laboratorio (ATA A.T., Docenti, Docenti I.T.P., etc.)
ATA Assistente Tecnico	Preposto	Tutte le macchine, le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi, presenti nel laboratorio di pertinenza
Docente e Docente I.T.P. (Insegnante Tecnico Pratico)	Preposto	Allievi equiparati a lavoratori

[Tabella A1 - Criteri di individuazione dei Dirigenti e dei Preposti nel Comparto Scuola] - Ing. Pieri Paolo - Torino

Si possono infine completare le indicazioni fornite dalla precedente tabella, considerando sempre le sopra menzionate circolari n. 614 e n. 45 dell'USR Piemonte, dalle quali si può desumere che nelle istituzioni scolastiche del 1° ciclo i docenti non debbano necessariamente essere individuati come preposti, allorché

frequentano i laboratori con la loro classe, e che nelle scuole secondarie di 1° e soprattutto di 2° grado i docenti di scienze motorie siano invece individuabili come preposti.

Per quanto riguarda la **formazione dei Dirigenti e dei Preposti**, il Datore di lavoro deve assicurare la formazione e l'aggiornamento periodico previsti dall'art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08 in relazione a quanto a sua volta integrato dal recente Accordo Stato Regioni rep. 221 del 21/12/2011 che definisce, sia pure a carattere volontario, la durata e l'articolazione dei suddetti moduli formativi.

Per i **Dirigenti** il corso di formazione previsto si articola in quattro moduli, somministrabili anche in E-Learning, con una durata minima di 16 ore, ed è sostitutivo rispetto la formazione dei lavoratori. E' inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio.

Per i **Preposti** il corso di formazione (integrativo, cioè aggiuntivo, rispetto alla frequenza della formazione prevista per ogni lavoratore) ha una durata minima di 8 ore. E' inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio (sostitutivo rispetto all'aggiornamento di 6 ore previsto per ogni lavoratore a sua volta non individuato anche come preposto).

La formazione dei Dirigenti e dei Preposti, per quanto resa obbligatoria dal D.Lgs.81/08, è stata per lo più disattesa dalla maggior parte dei Datori di Lavoro, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011. Si può pertanto ritenere ragionevole somministrare l'intera formazione anche a quei lavoratori che in precedenza avevano già frequentato dei corsi, senza riconoscere loro la formazione pregressa, o al massimo riducendo oculatamente la durata e gli argomenti del nuovo percorso formativo stabilito dall'Accordo S-RR.

Ulteriori chiarimenti sugli obblighi formativi e sulle relative modalità di somministrazione della formazione sono stati forniti successivamente all'uscita dell'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011. Per esempio l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sottolinea che <<il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico", una formazione con i contenuti previsti all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, non e' tenuto a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 dell'accordo in commento.>>. Lo stesso ragionamento potrà essere quindi effettuato nei confronti dei preposti o degli RSL che avendo effettuato rispettivamente la formazione del modulo A per ASPP/RSPP (24 ore) o del RLS (32 ore), non saranno tenuti ad effettuare la formazione obbligatoriamente prevista per i lavoratori di 4+8 ore, in quanto la formazione di cui hanno già fruito è di tipo superiore e più completa.

Ma l'Accordo del 25 luglio 2012, denominato "*Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni*", fornisce delle utilissime indicazioni per il **riconoscimento della formazione pregressa**: "*Con riferimento alla disciplina transitoria e al riconoscimento della formazione pregressa, si rammenta che, in applicazione di quanto esposto nel paragrafo dedicato all'efficacia degli accordi, tutti i riferimenti all'entrata in vigore e quelli alla pubblicazione degli accordi vanno riferiti sempre all' 11 gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.>>. Inoltre l'Accordo ricorda che <<gli accordi del 21 dicembre individuano solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevedono che i corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. Al fine di esplicitare questo concetto, il punto 11 dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro disciplina il "riconoscimento della formazione pregressa" puntualizzando che **per lavoratori e preposti già formati alla data dell'11 gennaio 2012 non occorre ripetere la formazione.***

Nel caso tale formazione sia stata svolta da più di 5 anni anteriormente alla pubblicazione dell'accordo, l'aggiornamento andrà realizzato secondo le "nuove" regole entro 12 mesi, sempre dall'11 gennaio 2012".

La Circolare dell'USR Piemonte n. 614 del 3-12-2012 ha ripreso in 'toto' gli utili chiarimenti forniti dall'Accordo del 25 luglio 2015, spiegando che occorre intanto distinguere tre date in cui potrebbe essere stata somministrata la formazione pregressa:

- A) Effettuata dopo la data dell'11.1.2012;
- B) Effettuata e conclusa entro la data dell'11.1.2012
- X) Programmata e formalmente approvata entro l'11.1.2012 ma non conclusa.

Il caso più ricorrente nella maggior parte delle Istituzioni scolastiche è il B, che si riferisce alla **Formazione effettuata e conclusa entro la data del 11.1.2012**. In questo caso occorre effettuare una ulteriore distinzione:

1. Formazione effettuata entro la data dell'11.1.2007: in tal caso non occorre nessuna nuova formazione in quanto è valida la formazione pregressa purché documentata e rispettosa di norme precedenti l'Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011. Bisogna però prestare attenzione alla scadenza

dei 5 anni dell'Aggiornamento, in quanto occorre effettuare e concludere l'Aggiornamento entro l'11.1.2013.

2. Formazione effettuata tra il 12.1.2007 e l'11.1.2012: in tal caso non occorre nessuna nuova formazione in quanto è valida la formazione pregressa purché documentata e rispettosa di norme precedenti l'Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011. Quindi i lavoratori dovranno effettuare l'aggiornamento entro l'11.1.2017.

FORMAZIONE								Scadenza per effettuazione e conclusione	Riferimento
		Validità Formazioni e Pregressa	Conclusioni	Contenuti	Contenuti minimi	Riferimento Contenuti minimi			
Effettuata entro la data del 11/1/2012	Formazione effettuata entro la data dell'11.1.2007	Purché documentata e rispettosa di norme precedenti l'Accordo		Commisurati alle risultanze della valutazione e dei rischi	Presenti nell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro della Sanità	Art. 6 comma 3 Decreto Ministeriale 29.9.1998 n. 382	Entro l'11.1.2013	Art. 11 comma a) 2° paragrafo Accordo 21.12.2011	
	Formazione effettuata tra il 12/1/2007 e l'11/1/2012						Entro l'11.1.2017	Paragrafo 5 di Aggiornamento della formazione Accordo 25.7.2012	

[Tabella A2 - Stralcio dei criteri di riconoscimento della formazione pregressa] - tratta dalla Circolare U.S.R. Piemonte n°614 del 03-12-2012.

Infatti la Circolare n°614/12, riprendendo quanto indicato dall'Accordo del 25 luglio 2012, sottolinea che le norme precedenti l'Accordo del 21-12-2011 non facevano riferimento né alla durata né alle modalità dei corsi di formazione, ma esclusivamente ai contenuti che sono quelli presenti nell'art. 1 del D.M. 16 gennaio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza Sociale e del Ministro della Sanità e naturalmente commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi. Infine la Circolare dell'USR Piemonte informa che per quanto riguarda la formazione pregressa può essere ritenuta valida anche quella effettuata su supporto multimediale (CD-Rom) predisposto dal MIUR, purché supportata dalla relativa certificazione dell'avvenuto adempimento, come previsto dalla C.M. 29.04.1999 n. 119 al punto F) paragrafo quarto.

Ordine Scolastico	Tipologia Lavoratore	Formazione Generale	Formazione Specifica	Totale	Aggiornamento quinquennale	Designazione da Preposto	Formazione aggiuntiva da Preposto
Scuole del 1° ciclo	Insegnanti	4	8	12	6	NO	NO
	Insegnanti che esercitano attività di laboratorio e in palestra	4	8	12	6	NO	NO
Scuole del 2° ciclo	Insegnanti d'aula	4	8	12	6	NO	NO
	Insegnanti che esercitano attività di laboratorio e in palestra	4	8	12	6	SI	8
	ATA Assistenti Tecnici	4	8	12	6	SI	8

	di Laboratorio						
Qualsiasi	Studenti che frequentano i Laboratori	4	8	12	6	NO	NO
	ATA Collaboratori Scolastici	4	8	12	6	NO	NO
	ATA Assistenti Amministrativi	4	4	8	6	NO	NO
	Preposti	4	8	12	6	SI	8
	Dirigenti	16		16	6	NO	

N.B.1: Viene fatta salva l'ipotesi che il Dirigente Scolastico possa aumentare il numero minimo di ore di formazione specifica in considerazione dei rischi individuati nel DVR.

N.B.2: Per gli studenti equiparati ai lavoratori vale la definizione contemplata dall'art. 2 co.1 lettera a) terz'ultimo capoverso del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e quanto temporaneamente stabilito dalla Circolare USR Piemonte n°45 del 31-01-2013, in attesa del decreto attuativo di quest'ultimo per il Settore Istruzione.

[Tabella A3 - Criteri di formazione per i Dirigenti, Preposti e Lavoratori del Comparto Scuola] - tratta dalla Circolare U.S.R. Piemonte n. 614 del 03-12-2012, con modifiche e aggiornamenti a cura dell'Ing. Pieri Paolo - Torino

Si ricorda infine che ogni Datore di Lavoro/Dirigente scolastico dopo aver predisposto uno specifico Piano dell'Offerta Formativa nell'ambito della sicurezza, da portare alla consultazione dei lavoratori e magari da portare alla approvazione dei componenti della Riunione Periodica (art.35 del D.Lgs.81/08), deve successivamente inviare all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle Scuole, della propria Regione di riferimento, una lettera di richiesta di collaborazione/parere nell'attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'accordo delle Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Per il Piemonte la sede dell'Osservatorio è presso l'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) del Piemonte a Torino in via Pietro Micca, 20 – C.A.P. 10122; ma la lettera può essere trasmessa più comodamente via Internet all'indirizzo collaborazioneosservatorio@usrpiemonte.it.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA

I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell'Avv. Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D'Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).

Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).

Sul sito www.anppiemonte.it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente nell'apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l'elenco dei colleghi, membri del Consiglio regionale, cui far riferimento:

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it

Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: s.barsottini@virgilio.it

Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail: mauro.brancaleoni@istruzione.it

Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it

Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail: colombanoc@hotmail.com

Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anpiemonte@virgilio.it
Il presente *Notiziario* viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richianda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti